

DOC. 6/2020

CITTA' DI TORINO

Provvedimento della Giunta Circoscrizionale n. 2

La Giunta Circoscrizionale n. 2 convocata nelle prescritte forme, il **2 Marzo 2020** alle ore **14.30** presenti nella sede della Circoscrizione in Via Guido Reni 102 - Torino, oltre alla Presidente Dott.ssa Luisa BERNARDINI, i Coordinatori:

VERSACI Maurizio
COORDINATORE

I Commissione
Bilancio e Programmazione – Patrimonio – Economato –
Organizzazione Uffici- Servizi Demografici – Lavoro –
Attività produttive

GENTILE Vito
COORDINATORE

II Commissione
Cultura – istruzione – Sport, Turismo e Tempo Libero –
Gioventù

CAMARDA Vincenzo Andrea
COORDINATORE

III Commissione
Sanità – Servizi Sociali – Integrazione – Quartieri

In totale con la Presidente risultano presenti n. 4

Risulta assente il Coordinatore Alessandro NUCERA.

Con l'assistenza della Segretaria Dott.ssa Gabriella TETTI

ha adottato

C. 2 - ARTT. 28 E 42 COMMA 2 - FESTA DI VIA: - «VIA TRIPOLI IN FIORE» ASS.NE
COMMERCianti TRIPOLI NORD DEL 17/05/2020. APPROVAZIONE PROGETTO.

CITTÀ DI TORINO

Divisione Decentramento, Servizi Culturali e Amministrativi

DELIBERAZIONE DI GIUNTA

OGGETTO: C.2 - ARTT. 28 E 42 COMMA 2 - FESTA DI VIA: - «VIA TRIPOLI IN FIORE»
ASS.NE COMMERCianti TRIPOLI NORD DEL 17/05/2020. APPROVAZIONE
PROGETTO

La Presidente Luisa BERNARDINI, di concerto con il Coordinatore della I Commissione Maurizio VERSACI, riferisce:

Con l'approvazione del Regolamento Comunale delle Feste di Via n. 366 (deliberazione del Consiglio Comunale del 27 gennaio 2014 n. mecc. 2013 05843/016 esecutiva dal 10 febbraio 2014) la Città ha inteso dotarsi di uno strumento normativo atto a definire i criteri e le modalità a cui devono attenersi le Associazioni di Via che intendono organizzare le manifestazioni su suolo pubblico denominate "Feste di Via" di interesse limitato al territorio circoscrizionale.

In particolare l'art. 5 del suddetto Regolamento è dedicato alla programmazione delle manifestazioni che, ai sensi del comma 2, devono essere calendarizzate in ambito circoscrizionale e comunicate entro le date del 10 dicembre per le manifestazioni organizzate nel successivo semestre gennaio/giugno e del 10 giugno per il successivo semestre luglio/dicembre, all'Area Commercio ai fini dell'emanazione del provvedimento deliberativo della Giunta Comunale.

In relazione a quanto sopra esposto e nel rispetto dei nuovi limiti di cui sopra ai sensi del nuovo art. 5 bis del Regolamento n. 366, le Associazioni di Via del territorio hanno manifestato l'interesse a svolgere le Feste di Via comunicando: la data scelta, la denominazione della stessa, il luogo di svolgimento e richiedendone l'inserimento nella programmazione del primo semestre gennaio/giugno 2020.

Nel contempo le Associazioni richiedenti hanno preso l'impegno di perfezionare le manifestazioni di interesse con la trasmissione di idonea istanza e relativi allegati secondo la modulistica vigente entro il termine di 60 gg. prima dell'iniziativa qualora non vi sia la presenza di commercio su area pubblica ovvero entro 90 gg. prima dell'iniziativa dove vi sia la presenza di commercio su area pubblica.

Con deliberazione del Consiglio di Circoscrizione mecc. n. 2019 04968/085 del 21 novembre 2019 è stata approvata la calendarizzazione del primo semestre gennaio/giugno 2020 che ha preso atto delle manifestazioni di interesse a svolgere le feste di via presentate dalle Associazioni di Via interessate regolarmente iscritte nell'albo delle Associazioni di via della Circoscrizione nonché al Registro Comunale delle Associazioni.

Con nota prot. n. 11787/8.40.2 del 29 novembre 2019 la Circoscrizione ha comunicato ai settori: Direzione Commercio e Attività Produttive, alla Direzione Servizio Aree Pubbliche Ufficio Eventi e Manifestazioni la programmazione delle feste di via relative al primo semestre gennaio/giugno 2020.

Considerato che con deliberazione mecc. n. 2020 050/016 del 14 gennaio 2020 la Giunta Comunale ha preso atto della calendarizzazione delle feste di via del primo semestre gennaio/giugno dell'anno 2020, inserendo anche quelle proposte dalla Circoscrizione scrivente.

Tenuto conto che per l'organizzazione delle manifestazioni i soggetti promotori hanno presentato nei tempi prescritti dal dettato regolamentare in materia i progetti che, ai sensi di quanto previsto agli artt. 3-6 del Regolamento Comunale delle feste di via, sono stati valutati positivamente sia rispetto alla definizione degli indicatori economici e di effettiva ricaduta positiva sul territorio e sul commercio in sede fissa della manifestazione proposta, sia in considerazione del programma delle attività sociali, culturali, e di intrattenimento previste.

Occorre ora proporre l'approvazione della proposta progettuale come sottoindicato:

L'Associazione **Commercianti Tripoli Nord** - C.F. 97643240019 - di via Tripoli, 60 a Torino, rappresentata dal Presidente Antonino Gammicchia ha presentato domanda in data 25 novembre 2019 prot. n. 11636- 8.40/2 per la festa di via "**Via Tripoli in Fiore**" prevista per il giorno **17 maggio 2020**. (ALL.1).

Le vie interessate alla manifestazione sono: via Tripoli tratto da piazza Santa Rita a via Tirreno escluse. E' prevista la chiusura al traffico veicolare e di sosta.

L'Associazione a fronte del successo ottenuto con le precedenti iniziative ha deciso di riproporre la tematica relativa ai *fiori*, scegliendo il mese di maggio che è oggetto da sempre di numerose ricorrenze come: "la festa della Mamma", "la ricorrenza di Santa Rita" ma soprattutto è il mese dedicato alle rose. La festa di via "**Via Tripoli in Fiore**" è un'occasione per rilanciare il settore commerciale, soprattutto in considerazione del momento di crisi economica che ha portato progressivamente alla chiusura di un numero sempre più crescente di negozi. La ricaduta positiva dell'evento riguarda non solo la promozione delle attività commerciali della zona che risentono di tale congiuntura ma anche aspetti legati alla maggiore vivibilità del territorio e all'aggregazione sociale di coloro che ci vivono, in termini di: una maggiore comunicazione sociale e di un migliore accrescimento a livello culturale.

I negozi della via esporranno banchetti con la propria merceologia di prodotti, selezionati in relazione alla tematica della festa di via. I destinatari dell'iniziativa oltre ai Commercianti della via sono: i residenti di varie fasce d'età, compresi i ragazzi che frequentano le Scuole della zona, i bambini con le loro famiglie, grazie anche ai momenti di svago e di intrattenimento previsti nella proposta progettuale come ad esempio: la presenza di alcuni gruppi musicali, la presenza delle giostre e dei gonfiabili.

E' prevista la partecipazione delle Scuole del territorio, degli artigiani, degli O.P.I. (con le

opere del proprio ingegno) e di alcune Associazioni Onlus che hanno dato la loro disponibilità assicurando la loro presenza durante l'evento.

Il soggetto promotore della festa di via deve garantire che le attività collaterali previste siano coerenti con la tematica della festa di via come illustrato nel progetto ed inoltre le stesse saranno tra gli elementi di valutazione per l'accoglimento di un'eventuale domanda a svolgere una seconda festa di via nell'anno.

Si attesta che il beneficiario ha dichiarato il rispetto del disposto di cui al D.L. 31 maggio 2010 n. 78 convertito nella Legge 30 luglio 2010 n. 122 e che risulta regolarmente iscritto al Registro delle Associazioni del Comune di Torino ai sensi dell'art. 2 dell'apposito Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 9 dicembre 2003.

Si attesta che l'Associazione non presenta pendenze amministrative né situazioni di morosità verso il Comune di Torino.

Nello svolgimento della festa di via dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni impartite con la Circolare 11001/110(10) del 18 luglio 2018 del Ministero dell'Interno – Gabinetto del Ministro avente ad oggetto “Modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche. Direttiva” che tiene luogo delle precedenti (n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017, n. U.0011464 del 19/06/2017; 11001/123/111(3) del 18/7/2017; n. 11001/110(10) del 28/07/2017 come recepite dalla locale Prefettura.

L'Associazione di Via dovrà attenersi alle Linee Guida parte integrante della Determinazione Dirigenziale della Divisione Commercio (Ufficio Manifestazioni Commerciali) mecc. n. 2019 44579/016 del 14 ottobre 2019.

L'organizzatore della festa ha garantito obbligatoriamente l'adesione e la relativa apertura delle attività di almeno il 40% degli esercizi in sede fissa presenti nell'area interessata, con la sottoscrizione di ogni aderente del formale impegno all'apertura del proprio esercizio nel giorno dell'evento (art. 7 comma 1 e art. 10 comma 3 Regolamento n. 366).

In ottemperanza all'art. 7 comma 4 del Regolamento n. 366, si autorizza la presenza di operatori commerciali per la vendita su area pubblica con i propri banchi, in numero non superiore ad 80 banchi, salvo motivata e preventiva deroga da parte della Circoscrizione sempre che siano rispettate le priorità previste dalla normativa.

Possono partecipare alla festa gli OPI (operatori del proprio ingegno) i quali non vengono contemplati nel numero degli operatori commerciali su area pubblica sopra menzionati.

L'Associazione di Via deve garantire che tutti i soggetti presenti siano in possesso delle necessarie e specifiche autorizzazioni per il commercio su area pubblica e delle attestazioni di regolarità contributiva e fiscale (V.A.R.A.); deve provvedere altresì, a richiedere ed ottenere tutte le concessioni, autorizzazioni o titoli comunque denominati necessari allo svolgimento delle attività previste quali: autorizzazioni di pubblica sicurezza per intrattenimenti o spettacoli, autorizzazioni per giostre, gonfiabili, autorizzazioni in deroga ai limiti di emissione sonora, autorizzazioni per somministrazioni temporanee, autorizzazioni per la vendita temporanea da parte di soggetti professionali, concessioni di suolo pubblico (art 10 comma 1 e 2 del

Regolamento n. 366).

Il Presidente o soggetto facente parte dell'Associazione appositamente delegato, assicurerà la propria presenza per tutta la durata della manifestazione.

Sarà cura dell'organizzatore dell'evento provvedere alla pulizia dell'area e garantire che le strutture degli operatori che partecipano alla festa, siano installate in modo congruo alle prescrizioni di sicurezza e pubblica incolumità, al fine di assicurare il passaggio in ogni momento, di mezzi di soccorso e consentire l'agevole accesso ai passi carrai ed alle porte delle abitazioni da parte dei residenti (art. 12 comma 2 del Regolamento n. 366). L'organizzatore dovrà essere in possesso di idonea dichiarazione, resa da soggetti qualificati, da cui risulti che l'installazione delle strutture e degli impianti sia stata effettuata nel rispetto delle norme di sicurezza, ferma restando ogni responsabilità civile o penale imputabile ai singoli partecipanti alle manifestazioni per danno a cose o persone causati nello svolgimento delle attività di vendita.

La Dirigente dell'Area Circostrizionale rilascerà la concessione di occupazione del suolo pubblico relativa alla sopramenzionata festa di via a fronte della quale l'Associazione dovrà presentare 20 giorni prima della data della festa, quietanza di pagamento del suolo pubblico.

L'Associazione di Via proponente è a conoscenza del fatto che, conformemente a quanto disposto all'art. 11 del Regolamento n. 366, dovrà presentare alla Circostrizione il conto consuntivo della festa di via entro 90 giorni dal suo svolgimento con dettagliata rendicontazione delle entrate realizzate e delle spese effettuate e copia dei giustificativi oltreché l'indicazione della destinazione dell'utile di gestione.

La Circostrizione in ottemperanza all'art. 13 comma 2 del Regolamento n. 366 sulle Feste di Via effettuerà la domenica della festa, con proprio personale, i controlli sul corretto svolgimento della manifestazione. Qualora venga accertato che l'occupazione del suolo pubblico relativo alla superficie commerciale, comprensiva degli 80 banchi degli operatori al commercio su area pubblica e dei banchi dei commercianti in sede fissa che espongono la propria merce fronte i propri esercizi commerciali, sia superiore a quella dichiarata dall'organizzatore (come metratura commerciale) all'atto della presentazione della domanda, si procederà a far integrare la metratura ed il relativo canone di occupazione suolo pubblico da parte dell'Associazione di Via.

La Circostrizione non procederà all'approvazione con deliberazione dei progetti futuri e alla concessione delle autorizzazioni qualora nei confronti dell'associazione risultasse l'esistenza di morosità nei confronti del Comune tra cui anche il pagamento del canone di occupazione suolo pubblico.

Ai sensi dell'art. 14 comma 1 del Regolamento n. 366 l'Associazione nella persona del suo Presidente è direttamente responsabile a fini civili e penali verso i terzi ed aventi causa per qualsiasi danno in conseguenza dello svolgimento della festa.

Qualora per motivi eccezionali la festa sopramenzionata non potesse svolgersi nella data indicata l'organizzatore potrà presentare alla Circostrizione scrivente richiesta scritta di rinvio con preavviso funzionale al fine di rinviare le feste di almeno 30 giorni, onde consentire agli uffici competenti di espletare gli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

L'accoglimento delle medesime sarà subordinato all'emissione dell'ordinanza di sosta e chiusura al traffico veicolare da parte della Direzione Mobilità Servizio Esercizio.

La pubblicizzazione dell'iniziativa è a totale carico della Associazione medesima. Alla Associazione di Via sarà concesso dalla Circoscrizione il gratuito patrocinio.

Il Presente provvedimento è stato presentato e discusso nella riunione di I Commissione di Lavoro Permanente del 3 febbraio 2020.

Il presente provvedimento non comporta oneri di utenza a carico della Città.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

- visto il Regolamento del Decentramento n. 374 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 201602280 del 17 dicembre 2015 esecutiva dal 1 gennaio 2016 il quale tra l'altro, all'art. 42 comma 2, indica le "competenze proprie" attribuite ai Consigli Circoscrizionali, cui appartiene l'attività in oggetto;
- visto che all'art. 28, comma 3 del medesimo Regolamento n. 374 vengono attribuite alla Giunta Circoscrizionale funzioni esecutive degli indirizzi consiliari e degli atti di programmazione delle Circoscrizioni, cui appartiene l'attività in oggetto;
- dato atto che i pareri di cui all'art. 49 comma 1 del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 sono:
 - favorevole sulla regolarità tecnica;
 - favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi espressi in forma palese

DELIBERA

1. di esprimere una valutazione positiva in ordine alle attività descritte nella parte narrativa del presente provvedimento che viene qui integralmente richiamata;
2. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, il progetto della festa di via denominata "**Via Tripoli in Fiore**" proposto dall' **Associazione Commercianti Tripoli Nord** - C.F. 97643240019 - di via Tripoli, 60 a Torino, rappresentata dal Presidente Antonino Gammicchia, regolarmente iscritta all'Albo delle Associazioni di Via tenuto dalla Circoscrizione scrivente nonché al Registro Comunale delle associazioni, che si realizzerà domenica **17 maggio 2020**; tenuto conto che l'Associazione non presenta pendenze amministrative né situazioni di morosità verso il Comune di Torino;

3. di approvare la presenza di un numero massimo di 80 banchi, comprensivi di artigiani, commercianti in sede fissa, produttori agricoli e operatori al commercio su area pubblica in area non mercatale;
4. di approvare la partecipazione di OPI, operatori del proprio ingegno che non concorrono al raggiungimento del numero degli 80 banchi di operatori su area pubblica indicati al punto precedente;
5. di prendere atto che almeno il 40% degli esercizi in sede fissa, presenti nell'area interessata alla manifestazione, hanno aderito all'iniziativa e hanno sottoscritto il formale impegno all'apertura del proprio esercizio il giorno della festa;
6. di prendere atto che qualora venga accertato che l'occupazione del suolo pubblico relativo alla superficie commerciale, comprensiva degli 80 banchi degli operatori al commercio su area pubblica e dei banchi dei commercianti in sede fissa che espongono la propria merce fronte i propri esercizi commerciali, sia superiore a quella dichiarata dall'organizzatore come metratura commerciale all'atto della presentazione della domanda, si procederà a far integrare la metratura ed il relativo canone di occupazione suolo pubblico da parte dell'Associazione
7. di prendere atto che la Circoscrizione non procederà all'approvazione con deliberazione dei progetti futuri e alla concessione delle autorizzazioni qualora nei confronti dell'associazione risultasse l'esistenza di morosità nei confronti del Comune di Torino tra cui anche il mancato pagamento del canone di occupazione suolo pubblico.
8. di prendere atto che all'iniziativa descritta nel presente provvedimento sarà concesso apposito patrocinio;
9. di rinviare a successivo atto dirigenziale il rilascio dell'occupazione di suolo pubblico che sarà subordinata al rilascio dell'ordinanza di sosta e chiusura al traffico veicolare da parte della Direzione Mobilità Servizio Esercizio ;
10. di prendere atto che il Presidente della Associazione di via ha preso visione e accettato integralmente le direttive procedurali in tema di festa di via approvate con deliberazione n. mecc. 2013-05843/016 del 10 febbraio 2014 e con la nota esplicativa del 05/03/2014 della Direzione Commercio;
11. di prendere atto che il Presidente della Associazione di via ha preso visione e accettato integralmente le Linee Guida parte integrante della Determinazione Dirigenziale della Divisione Commercio (Ufficio Manifestazioni Commerciali) mecc. n. 2019 44579/016 del 14 ottobre 2019.
12. di prendere atto che il Presidente della Associazione di via ha preso visione le prescrizioni impartite con la Circolare 11001/110(10) del 18 luglio 2018 del Ministero dell'Interno – Gabinetto del Ministro avente ad oggetto “Modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche. Direttiva” che tiene luogo delle precedenti (n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017, n. U.0011464 del 19/06/2017;

11001/123/111(3) del 18/7/2017; n. 11001/110(10) del 28/07/2017 come recepite dalla locale Prefettura.

13. di dare atto che l'Associazione ha prodotto la dichiarazione concernente il rispetto dell'art. 6 comma 2 del D.L. 78/2010 come convertito dalla Legge 122/2010 in relazione agli emolumenti agli organi collegiali;
 14. di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico, come risulta dal documento allegato (**Al. 2**);
 15. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di utenza a carico della Città;
 16. di dichiarare, con voti unanimi espressi in forma palese, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, IV comma, del Testo Unico approvato con D. Lgs. 18/8/2000 n. 267.
-